

## REGOLAMENTO CONTRATTUALE

*(aggiornato ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)*

### AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

#### INDICE

#### PREMESSA

#### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi e programmazione

Art. 2 – Determinazione a contrarre e procedure di gara

Art. 3 - Elenco degli operatori economici

Art. 4 – Requisiti di qualificazione dei fornitori

Art. 5 – Esclusione e cancellazione dall’elenco degli operatori economici

Art. 6 – Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

#### CAPO II - CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA – LAVORI

Art. 7 - Lavori sotto soglia comunitaria

7.1. Limiti e condizioni

7.2. Responsabile del Procedimento

Art. 8 – L’atto di affidamento di lavori sotto soglia comunitaria

8.1. Modalità di affidamento

8.2. Garanzie

8.3. Atto di affidamento sotto soglia

8.4. Comunicazioni

Art. 9 – Perizia suppletiva di lavori



**Firenze Parcheggio S.p.A.**  
Via La Pira 21  
50121 Firenze  
[www.firenzeparcheggi.it](http://www.firenzeparcheggi.it)

Art. 10 - Liquidazione dei lavori sotto soglia comunitaria

10.1. Certificato di pagamento

10.2. Stati di avanzamento

10.3. Liquidazione

10.4. Certificato di regolare esecuzione, svincolo del saldo e relativa garanzia

Art. 11 – Liquidazione dei lavori in via semplificata

Art. 12 - Lavori d'urgenza

Art. 13 - Provvedimenti nei casi di lavori di somma urgenza

### CAPO III- LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Art. 14 – Lavori eseguiti in amministrazione diretta

### CAPO IV - CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - SERVIZI E FORNITURE

Art. 15 – Servizi e forniture sotto soglia comunitaria

15.1. Tipologie

15.2. Responsabile del Procedimento

15.3. Direttore dell'Esecuzione

Art. 16 – L'atto di affidamento per servizi e forniture sotto soglia comunitaria

16.1. Modalità di affidamento

16.2. Garanzie

16.3. Atto di affidamento sotto soglia

16.4. Comunicazioni

Art. 17 – Perizia suppletiva

Art. 18 - Liquidazione dei servizi e forniture sotto soglia comunitaria

Art. 19 – Servizi e forniture nei casi di urgenza

Art. 20 – Servizi e forniture nei casi di somma urgenza

Art. 21 - Contabilità per servizi e forniture

## PREMESSA

- per Azienda si intende la Firenze Parcheggio S.p.A.
- tutti gli importi si intendono al netto dell’IVA salvo che non sia precisato diversamente.
- l’elenco degli operatori economici costituito ai sensi del presente regolamento potrà essere utilizzato dall’Azienda nell’ambito dell’affidamento delle procedure negoziate indette ai sensi dell’art. 125 e 36 del D.lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (di seguito, il “**Codice dei Contratti**”).

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### **Art. 1 – Principi e programmazione**

Nell’espletamento delle procedure vengono garantiti i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, di qualità delle prestazioni, di rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Nessuna prestazione di lavori, servizi e forniture, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

### **Art. 2 – Determinazione a contrarre e procedure di gara**

Le attività consistenti nella redazione degli atti di gara, nella presidenza delle sedute, nell’aggiudicazione definitiva, nelle verifiche di legge e nella stipula del contratto sono effettuate da un responsabile del procedimento nominato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Codice dei Contratti, salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento.

Nel caso in cui sia necessario procedere ad un affidamento il cui importo ecceda i poteri di spesa dell’Amministratore Delegato, se presente, i relativi atti saranno sottoposti al Consiglio di Amministrazione affinché venga adottata una specifica determinazione a contrarre.

Nei casi di urgenza e somma urgenza la determinazione a contrarre può essere adottata dall’Amministratore Delegato, se presente, o dal Coordinatore o, ed in caso di loro assenza

Pagina 4	Versione 5.0	Approvato dal CDA del 18/07/2017 n. 390	
----------	--------------	---	--

o impedimento, dal Presidente anche per gli affidamenti privi dell'autorizzazione alla spesa da parte del Consiglio di Amministrazione che in tal caso sarà interessato della successiva ratifica nella prima riunione utile.

In ogni caso, al fine di definire il valore del contratto (considerato nella totalità, con divieto di frazionamento elusivo, si procederà sulla scorta della tabella riepilogativa delle previsioni di cui al Codice dei Contratti e costituente l'allegato "A" alla Procedura Operativa acquisti e pagamenti.

### **Art. 3 - Elenco degli operatori economici**

L'Azienda provvede alla costituzione, alla tenuta ed all'aggiornamento biennale (al fine di verificare la permanenza dei requisiti degli operatori iscritti) di un elenco degli operatori economici.

La costituzione dell'elenco degli operatori economici avviene previa pubblicazione di un avviso sul profilo di committente (sito Internet) dell'Azienda.

L'iscrizione di un operatore economico nell'elenco dell'Azienda avviene a seguito di istanza presentata dall'interessato, anche dietro sollecito dell'Azienda stessa qualora si ritenga utile tale iscrizione.

L'istanza di iscrizione, la cui procedura è presente nel profilo di committente (sito Internet) dell'Azienda, consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata del documento di identità del legale rappresentante, mediante la quale l'operatore dichiara sotto la propria responsabilità penale il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 ai sensi del D.P.R. 445 del 2000. La stazione appaltante può effettuare verifiche a campione ai sensi dell'art. 71 del citato decreto segnalando alle autorità competenti eventuali dichiarazioni mendaci. L'elenco degli operatori economici è aperto per il biennio di riferimento e l'iscrizione di un operatore può avvenire in ogni momento osservando le modalità indicate nell'avviso di costituzione, permanentemente pubblicato sul profilo di committente.

I soggetti da interpellare sono scelti dall'Azienda preferibilmente fra i fornitori iscritti all'elenco operatori, osservando i principi indicati all'art. 1, purché non sussistano contenziosi in sede amministrativa e/o giudiziaria per precedenti inadempimenti contrattuali.

Alla scadenza del biennio di riferimento (31 dicembre del secondo anno) l'elenco degli operatori economici decade e laddove non sia stato ancora pubblicato l'avviso di costituzione per il nuovo anno, il precedente elenco degli operatori economici rimane in vigore sino a che non sostituito dal nuovo.

#### **Art. 4 – Requisiti di qualificazione dei fornitori**

Per iscriversi all'elenco operatori le imprese devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'oggetto corrispondente alle prestazioni da affidare (ove prevista);
- c) iscrizione alla C.C.I.A.A. per le lettere di cui all'art. 1 della legge n. 46 del 1990 (D.M. 37 del 2008), laddove necessario in ragione della prestazione richiesta;
- d) per lavori importo pari o inferiore a € 150.000,00 i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento appalti), "in attesa degli atti attuativi a seguito dei quali l'art.90 del regolamento richiamato risulterà abrogato";
- e) per lavori di importo superiore a € 150.000,00, il possesso di attestazione SOA di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere "in attesa degli atti attuativi a seguito dei quali l'art.90 del regolamento richiamato risulterà abrogato";
- f) l'intervenuta nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi del D.lgs 81 del 2008 e dell'art. 16 della L.R. Toscana 38 del 2007 e s.m.i.

#### **Art. 5 – Esclusione e cancellazione dall'elenco degli operatori economici**

Non sono ammesse nell'elenco gli operatori che si trovino in una delle situazioni per le quali, in base alla normativa nazionale vigente, è prevista l'esclusione della partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici.

La cancellazione di un'Impresa dall'elenco operatori avverrà nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività;

- b) perdita dei requisiti indicati all'articolo precedente.
- c) gravi irregolarità nell'esecuzione delle forniture (ritardi nelle consegne, fornitura di beni e servizi con standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, etc.), lavori e servizi;
- d) è inoltre facoltà della Firenze Parcheggio procedere alla cancellazione di un'Impresa dall'elenco operatori nel caso che quest'ultima non risponda ad una richiesta di preventivo, ad una lettera di invito per almeno tre (3) volte consecutive.

#### **Art. 6 – Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri**

Gli affidatari devono garantire l'applicazione delle norme di cui al D.lgs n. 81 del 2008, del Codice dei Contratti e del D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti e delle norme sopravvenute.

Nei casi previsti dalla legislazione vigente l'Azienda predisporrà: quanto ai lavori il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nominando il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (CSP e CSE); quanto alle forniture ed ai servizi il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI). Entrambi i documenti riporteranno la quantificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art.26 comma 3-bis del D.Lgs. n.81/2008 l'obbligo del DUVRI non si applica:

- ai servizi di natura intellettuale,
- alle mere forniture di materiali o attrezzature,
- ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, purché essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Per l'affidamento dei lavori il concorrente deve comprovare la propria idoneità tecnico professionale producendo la documentazione prescritta dall'allegato XVII del D.Lgs. n.81/2008.

## CAPO II

### CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA – LAVORI

#### **Art. 7 - Lavori sotto soglia comunitaria**

##### **7.1. Limiti e condizioni**

L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (vedi tabella A allegata alla Procedura Operativa acquisti e pagamenti) avviene nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- comunque nei limiti di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti, per ogni singolo intervento, e con le modalità ivi stabilite;
- nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

##### **7.2. Responsabile del Procedimento**

Le funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi del Codice dei Contratti e di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.lgs 81 del 2008, per tutti i lavori in economia, sono svolte dal dipendente tecnico formalmente incaricato, in possesso dei requisiti indicati dall'art. 31 del Codice dei Contratti e **Linee guida ANAC**.

#### **Art. 8 – L'atto di affidamento di lavori sotto soglia comunitaria**

##### **8.1. Modalità di affidamento**

Per lavori di importo pari o superiore al limite minimo (attualmente € 40.000,00) ed inferiore a 150.000,00 euro, individuati dall'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite l'elenco degli operatori economici, oppure sulla base di indagini di mercato. La lettera di invito è trasmessa a firma dell'Amministratore Delegato o del Coordinatore ed, in caso di loro assenza o impedimento del Presidente se presente, o dell'Amministratore Unico. Lo stesso soggetto dispone l'aggiudicazione in esito allo svolgimento delle operazioni di consultazione, ove effettuata.

Per lavori di importo inferiore al limite minimo (attualmente € 40.000,00) individuati dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, si procede previa consultazione di due o più operatori, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di economicità e



trasparenza di affidamento, e nel rispetto dell'obbligo di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti, secondo cui la scelta dell'affidatario per importi inferiori a euro 40.000,00 deve essere adeguatamente motivata, eventualmente, e se necessario, integrando la valutazione con criteri motivazionali legati ad aspetti qualitativi.

Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, individuati dall'art. 36 comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, individuati dall'art. 36 comma 2 lettera d) del Codice dei Contratti, l'affidamento avviene mediante ricorso alle procedure ordinarie.

## 8.2. Garanzie

Nel caso di lavori sotto soglia comunitaria la richiesta agli aggiudicatari dei contratti delle garanzie definitive previste dall'art. 103 del Codice dei Contratti sarà oggetto di valutazione da parte dell'Azienda.

## 8.3. Atto di affidamento sotto soglia

Per atto di affidamento sotto soglia si intende l'elaborato avente forma contrattuale sottoscritto congiuntamente da entrambe le parti a margine di ogni pagina ed in calce allo stesso. L'atto di affidamento può altresì consistere in un ordine trasmesso all'impresa a titolo di accettazione del preventivo. In quest'ultimo caso l'obbligazione tra le parti si forma per atti consecutivi ai sensi dell'art. 1326 e seguenti del codice civile. L'atto di affidamento di importo pari o inferiore a € 1.000,00 può essere sottoscritto dal RUP, deve essere previamente comunicato per iscritto all'Amministratore Delegato, se presente, o all'Amministratore Unico, o al Coordinatore, e può avere una forma semplificata in ragione della tipologia della prestazione richiesta.

L'atto di affidamento di importo superiore a € 1.000,00 viene sottoscritto dall'Amministratore Delegato, se presente, o dal Coordinatore, ed in caso di loro assenza o impedimento dal Presidente, se presente, o dall'Amministratore Unico. Dell'eventuale assenza di tale atto scritto e firmato da uno dei soggetti di cui sopra, nonché delle relative

conseguenze anche patrimoniali e contabili, risponderà personalmente il soggetto responsabile dell'omissione.

L'atto di affidamento di norma indica:

- a) il progressivo di riferimento dell'impegno di spesa assunto che l'impresa deve indicare in fattura a pena di ritardi nell'emissione del pagamento;
- b) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- c) prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- d) le condizioni e il tempo di esecuzione;
- e) l'avvenuta acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi del precedente art. 6;
- f) l'avvenuta acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dagli enti competenti, nel caso di obbligatorietà del medesimo stabilita dalla legge;
- g) l'avvertimento che la mancanza di regolarità contributiva dell'impresa in occasione degli stati di avanzamento e del conto finale comporterà in ogni caso la sospensione del pagamento e l'avvio della procedura di intervento sostitutivo di cui all'art.30, comma 5 del Codice dei Contratti;
- h) l'obbligo di consegnare il Piano Operativo della Sicurezza, comprensivo del Piano Sostitutivo della Sicurezza (laddove manchi il PSC), al Direttore Lavori, o al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione laddove nominato, tre giorni prima la data prevista per la consegna dei lavori per le dovute valutazioni;
- i) l'obbligo di consegnare al Direttore Lavori prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- l) l'obbligo di consegnare al Direttore Lavori prima dell'inizio dei lavori una copia della polizza di responsabilità civile verso terzi e operai (RCT e RCO) con adeguati massimali. Qualora l'importo dei lavori sia superiore al limite minimo (attualmente € 40.000,00) individuato dall'art. 36 comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti, oppure la particolarità delle lavorazioni necessiti di specifiche cautele, l'impresa dovrà produrre polizza CAR (Constructor All Risk) ai sensi del D.P.R. 207/2010;
- m) il codice CIG;

*ed eventualmente*

- n) l'eventuale emissione di stati di avanzamento lavori;
- o) le eventuali penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere per inadempimento, mediante semplice denuncia ed in danno, il contratto dell'operatore;
- p) le eventuali garanzie ai sensi del precedente comma 2;
- q) l'eventuale nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione qualora questi sia stato nominato;
- r) il RUP e Direttore Lavori, o di corretta esecuzione di forniture o servizi.

#### **8.4. Comunicazioni**

Gli affidamenti di importo superiore al limite minimo (attualmente € 40.000,00) individuato dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione ai sensi di legge, oltre che sul profilo della committente.

#### **Art. 9 – Perizia suppletiva di lavori**

Ove, durante l'esecuzione dei lavori sotto soglia, la somma presunta si rilevi insufficiente, sarà trasmesso all'impresa un nuovo ordinativo per l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa, il Responsabile del Procedimento acquisisce una perizia suppletiva da parte del Direttore Lavori e richiede l'autorizzazione sull'eccedenza di cui sopra all'Amministratore Delegato, se presente, o al Coordinatore, ed in caso di loro assenza o impedimento al Presidente, se presente, o all'Amministratore Unico. In nessun caso la spesa complessiva può superare i limiti di cui all'art. 36 e 106 del Codice dei Contratti.

Resta ferma la competenza del RUP - e la relativa autorizzazione alla spesa - per l'affidamento, per ogni contratto, dell'ulteriore importo compreso nel cosiddetto quinto d'obbligo pari quindi ad un importo massimo del 20% del contratto originario.

#### **Art. 10 - Liquidazione dei lavori sotto soglia comunitaria**

##### **10.1. Certificato di pagamento**

I lavori sono liquidati dal Responsabile Unico del Procedimento mediante emissione di certificato di pagamento nei termini contrattualmente previsti.

Il certificato di pagamento, relativo ai singoli stati di avanzamento o al conto finale emessi dal Direttore dei Lavori, deve indicare:

- a) le date di inizio e fine lavori;

- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) le eventuali proroghe autorizzate;
- d) gli eventuali infortuni;
- e) gli eventuali pagamenti in corso d'opera (SAL);
- f) il credito dell'Impresa detratta una somma pari al 10% da liquidarsi in seguito all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- g) l'avvenuta acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- h) il CIG.

#### **10.2. Stati di avanzamento**

L'atto di affidamento sotto soglia può prevedere l'emissione di stati di avanzamento da parte del Direttore Lavori in funzione della natura e della durata dei lavori.

#### **10.3. Liquidazione**

Alla liquidazione del certificato di pagamento si provvede nei termini contrattualmente previsti.

#### **10.4. Certificato di regolare esecuzione, svincolo del saldo e relativa garanzia**

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori formalmente comunicata dall'Impresa il Direttore dei Lavori emetterà certificato di regolare esecuzione che una volta controfirmato dal Responsabile del Procedimento si intenderà sostitutivo ad ogni effetto dell'atto di collaudo. Laddove, dietro richiesta dell'Azienda ai sensi del precedente art. 8 comma 2, l'Impresa abbia prodotto la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti, lo svincolo della stessa ed il pagamento della rata a saldo sono subordinati alla presentazione della fideiussione a garanzia della rata a saldo ai sensi del medesimo art.103.

#### **Art. 11 – Liquidazione dei lavori in via semplificata**

Il certificato di regolare esecuzione ed il certificato di pagamento, per lavori di importo complessivo pari o inferiore al limite minimo (attualmente € 40.000,00) individuato dall'art. 36 del Codice dei Contratti, possono essere sostituiti da uno dei seguenti atti:

- a) attestazione posta sulla fattura a firma e timbro del Responsabile del Procedimento nella quale si certifica la regolare esecuzione;
- b) comunicazione telematica via email aziendale da parte del Responsabile del Procedimento nella quale si attesta la regolare esecuzione;

L'attestazione resa nelle forme di cui sopra, corredata dal DURC, consente di svincolare le eventuali garanzie fideiussorie costituite ed al competente ufficio aziendale di provvedere al pagamento della fattura.

#### **Art. 12 - Lavori d'urgenza**

Nei casi in cui per l'esecuzione dei lavori in economia di importo superiore al limite minimo (attualmente € 40.000,00) individuato dall'art. 36 Codice dei Contratti, deve provvedersi con urgenza che non consenta l'espletamento delle procedure di selezione del contraente previste dall'art. 8, la richiesta del Responsabile del Procedimento deve essere corredata da una relazione in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza.

#### **Art. 13 - Provvedimenti nei casi di lavori di somma urgenza**

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al fine di tutelare l'incolumità di persone o il danno grave alle cose e sentito per le vie brevi l'Amministratore Delegato, se presente, o il Coordinatore o il Presidente, se presente, o l'Amministratore Unico, laddove possibile, il dipendente aziendale in servizio può disporre l'immediata esecuzione dei lavori in forma diretta, con assegnazione preferibilmente ad una o più imprese tra quelle qualificate nell'elenco operatori economici dell'Azienda, entro il limite di € 5.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla incolumità delle persone.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede in analogia con il metodo che prevedeva l'art. 163, comma 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. (oggi parzialmente abrogato dal Codice dei Contratti), pertanto:

**A)** l'Azienda definisce i prezzi delle lavorazioni e/o materiali:

- a) desumendoli dal Bollettino Ingegneri,
- b) oppure ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili;

**B)** se l'esecutore non accetta i prezzi determinati e approvati dall'Azienda, questa può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di



**Firenze Parcheggio S.p.A.**  
Via La Pira 21  
50121 Firenze  
[www.firenzeparcheggi.it](http://www.firenzeparcheggi.it)

detti prezzi, ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla legge i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il dipendente aziendale in servizio compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una relazione descrittiva degli stessi e la trasmette all'Amministratore Delegato, se presente, o all'Amministratore Unico o al Coordinatore, unitamente alla relazione di somma urgenza redatta dal responsabile del Servizio tecnico/operativo, per l'approvazione della spesa. Dell'eventuale assenza dell'uno o dell'altro di tali atti scritti e firmati dai soggetti di cui sopra, nonché delle relative conseguenze anche patrimoniali e contabili, risponderà personalmente il soggetto responsabile dell'omissione.

Pagina 14	Versione 5.0	Approvato dal CDA del 18/07/2017 n. 390	
-----------	--------------	---	--

### CAPO III

#### LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

##### Art. 14 – Lavori eseguiti in amministrazione diretta

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Azienda, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.

In luogo dell'affidamento ad un operatore economico esterno i lavori possono essere eseguiti, in tutto o in parte anche in amministrazione diretta, nei limiti individuati dal precedente art. 7, comma 1 fermo restando che ogni singolo lavoro o parte di esso assunto in amministrazione diretta non può comportare una spesa complessiva superiore al limite di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti (alla data di approvazione del presente regolamento € 40.000,00).

Le funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi del Codice dei Contratti e di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.lgs 81 del 2008, per i lavori in amministrazione diretta, sono svolte dal dipendente **tecnico** formalmente incaricato per tutti i lavori in economia ai sensi del precedente art. 2.

### CAPO IV

#### CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - SERVIZI E FORNITURE

##### Art. 15 – Servizi e forniture sotto soglia comunitaria

###### 15.1. Tipologie

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (vedi tabella A allegata alla Procedura Operativa acquisti e pagamenti) avviene nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- comunque nei limiti della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti;
- per ogni singolo intervento e con le modalità ivi stabilite;
- nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Pagina 15	Versione 5.0	Approvato dal CDA del 18/07/2017 n. 390	
-----------	--------------	---	--

## 15.2. Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi del Codice dei Contratti, per tutti le forniture di beni ed acquisti di servizi sotto soglia, sono svolte dall'Amministratore Delegato, se presente, o dal Coordinatore, o, se assenti, dal Presidente, se presente, o dall'Amministratore Unico, o da persona da essi delegata nel rispetto delle norme di legge.

## 15.3. Direttore dell'Esecuzione

Il Direttore dell'Esecuzione viene nominato di volta in volta dal RUP e svolge le funzioni di legge.

## Art. 16 – L'atto di affidamento per servizi e forniture sotto soglia comunitaria

### 16.1. Modalità di affidamento

Per servizi e forniture di singolo importo pari o superiore al limite minimo (attualmente € 40.000,00) individuato dall'art. 36, comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti e fino alla soglia di euro 209.000,00, come individuati dall'art.36, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite l'elenco degli operatori economici, oppure sulla base di indagini di mercato. La lettera di invito è trasmessa a firma dell'Amministratore Delegato, se presente, o del Coordinatore ed in caso di loro assenza o impedimento del Presidente, se presente o dell'Amministratore Unico. Lo stesso soggetto dispone l'aggiudicazione in esito allo svolgimento delle operazioni di consultazione, ove effettuate.

Per servizi e forniture di singolo importo inferiore al limite minimo (attualmente € 40.000,00) individuato dall'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti, si procede previa consultazione di due o più operatori. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di economicità e trasparenza di affidamento, e nel rispetto dell'obbligo di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti, secondo cui la scelta dell'affidatario per importi inferiori a euro 40.000,00 deve essere adeguatamente motivata, eventualmente, e se necessario, integrando la valutazione con criteri motivazionali legati ad aspetti qualitativi.

### 16.2. Garanzie

Pagina 16	Versione 5.0	Approvato dal CDA del 18/07/2017 n. 390	
-----------	--------------	---	--



Per l'affidamento di servizi o forniture sotto soglia comunitaria la richiesta agli aggiudicatari dei contratti delle garanzie definitive previste dall'art. 103 del Codice dei Contratti sarà oggetto di valutazione da parte dell'Azienda.

### **16.3. Atto di affidamento sotto soglia**

Per atto di affidamento sotto soglia si intende l'elaborato avente forma contrattuale sottoscritto congiuntamente da entrambe le parti a margine di ogni pagina ed in calce allo stesso. L'atto di affidamento può altresì consistere in un ordine trasmesso all'impresa a titolo di accettazione del preventivo. In quest'ultimo caso l'obbligazione tra le parti si forma per atti consecutivi ai sensi dell'art. 1326 e seguenti del codice civile.

L'atto di affidamento di importo pari o inferiore a € **1.000,00** può essere sottoscritto dal RUP, deve essere previamente comunicato per iscritto all'Amministratore Delegato, se presente, o all'Amministratore Unico, o al Coordinatore, e può avere una forma semplificata in ragione della tipologia della prestazione richiesta.

L'atto di affidamento di importo superiore a € **1.000,00** viene sottoscritto dall'Amministratore Delegato, se presente, o dal Coordinatore ed in caso di loro assenza o impedimento dal Presidente se presente, o dall'Amministratore Unico. Dell'eventuale assenza di tale atto scritto e firmato da uno dei soggetti di cui sopra, nonché delle relative conseguenze, anche patrimoniali e contabili, risponderà personalmente il soggetto responsabile dell'omissione.

L'atto di affidamento di norma indica:

- a) il progressivo di riferimento dell'impegno di spesa assunto che l'impresa deve indicare in fattura a pena di ritardi nell'emissione del pagamento;
- b) l'oggetto della fornitura e del servizio con relative specifiche tecniche laddove necessarie;
- c) il corrispettivo a corpo o a misura;
- d) le condizioni e il tempo di esecuzione;
- e) le modalità di pagamento;
- f) l'avvenuta acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dagli enti competenti;
- g) l'avvertimento che la mancanza di regolarità contributiva dell'impresa comporterà in ogni caso la sospensione del pagamento e l'avvio della procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 30 comma 5 del Codice dei Contratti;

h) il codice CIG.

*ed eventualmente*

i) le eventuali penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere per inadempimento, mediante semplice denuncia ed in danno, il contratto;

l) le eventuali garanzie ai sensi del precedente comma 2.

#### **16.4. Comunicazioni**

Gli affidamenti di importo superiore al limite minimo (attualmente € 40.000,00) individuato dall'art. 36 del Codice dei Contratti, sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione previste dalla legge, oltre che sul profilo della committente.

#### **Art. 17 – Perizia suppletiva**

Ove, durante l'esecuzione del contratto, la somma presunta si rilevi insufficiente, sarà trasmesso all'impresa un nuovo ordinativo per l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa, il Responsabile del Procedimento acquisisce una perizia suppletiva da parte del Direttore dell'Esecuzione e richiede l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa di cui sopra all'Amministratore Delegato, se presente, o al Coordinatore, ed in caso di loro assenza o impedimento al Presidente, se presente, o all'Amministratore Unico. In nessun caso la spesa complessiva può superare i limiti di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti.

Resta ferma la competenza del RUP - e la relativa autorizzazione alla spesa - per l'affidamento, per ogni contratto, dell'ulteriore importo compreso nel cosiddetto quinto d'obbligo (art.106 comma 12 del Codice dei Contratti), pari quindi ad un importo massimo del 20% del contratto originario.

#### **Art. 18 - Liquidazione dei servizi e forniture sotto soglia comunitaria**

Il certificato di regolare esecuzione ed il certificato di pagamento si intendono emessi con l'acquisizione DURC dell'Impresa da parte del Responsabile del Procedimento e con il compimento di uno dei seguenti atti indipendentemente dall'importo:

a) attestazione posta sulla fattura a firma e timbro del Responsabile del Procedimento nella quale si attesta la regolare esecuzione;

b) comunicazione telematica via email aziendale da parte del Responsabile del Procedimento nella quale si attesta la regolare esecuzione.

L'attestazione resa nelle forme di cui sopra, corredata dal DURC, consente di svincolare le eventuali garanzie fideiussorie costituite ed al competente ufficio aziendale di provvedere al pagamento della fattura.

#### **Art. 19 – Servizi e forniture nei casi di urgenza**

Nei casi in cui per l'affidamento di servizi o forniture in economia di importo superiore al limite (attualmente € 40.000,00) individuato dall'art. 36 del Codice dei Contratti, deve provvedersi con urgenza che non consenta l'espletamento delle procedure di selezione del contraente previste dall'art. 16, nell'ordine saranno indicati i motivi dello stato di urgenza.

#### **Art. 20 – Servizi e forniture nei casi di somma urgenza**

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al fine di tutelare l'incolumità di persone o il danno grave alle cose e sentito per le vie brevi l'Amministratore Delegato, se presente, o il Coordinatore, ed in caso di loro assenza o impedimento il Presidente se presente, o l'Amministratore Unico, laddove possibile, il dipendente aziendale in servizio che interviene sul posto può disporre l'immediata esecuzione della fornitura o del servizio in forma diretta, con assegnazione preferibilmente ad una o più imprese tra quelle qualificate nell'elenco operatori economici dell'Azienda, entro il limite di € 5.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla incolumità delle persone.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede in analogia con il metodo che prevedeva per i lavori l'art. 163, comma 5 del. D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. (oggi parzialmente abrogato dal Codice dei Contratti), con le medesime modalità di cui al precedente articolo 13 sub A) e B).

Il dipendente aziendale in servizio compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una relazione descrittiva degli stessi e la trasmette all'Amministratore Delegato, se presente, o il Coordinatore, ed in caso di loro assenza o impedimento il Presidente se presente, o all'Amministratore Unico, unitamente alla relazione di somma urgenza redatta dal responsabile del Servizio tecnico/operativo, per l'approvazione della spesa.

Dell'eventuale assenza dell'uno o dell'altro di tali atti, scritti e firmati dai soggetti di cui sopra, nonché delle relative conseguenze, anche patrimoniali e contabili, risponderà personalmente il soggetto responsabile dell'omissione.

**Art. 21 - Contabilità per servizi e forniture**

La contabilità per i servizi e le forniture affidati ai sensi del presente capo IV si compone dei seguenti elaborati:

- Stati Avanzamento (se previsti da contratto);
- Certificati di pagamento (se previsti da contratto).

**Firenze Parcheggio S.p.A.**  
Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
e  
Amministratore Delegato  
Dr. Carlo Bevilacqua